

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3035 del 14/06/2017
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: CASTELVETRO P.NO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME PO ÷ USO: SPIAGGIA ATTREZZATA DOTATA DI SERVIZI VARI CON CARATTERE STAGIONALE DAL 1° GIUGNO AL 15 SETTEMBRE ÷ CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE "IL PONTICELLO - CASTELVETRO BEACH" ÷ SISTEB: PC17T0004 ÷ SINADOC N° 6894.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3127 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: CASTELVETRO P.NO (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO: SPIAGGIA ATTREZZATA DOTATA DI SERVIZI VARI CON CARATTERE STAGIONALE DAL 1° GIUGNO AI 15 SETTEMBRE – CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE “IL PONTICELLO - CASTELVETRO BEACH” – SISTEB: PC17T0004 – SINADOC N° 6894.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE:

- la nota assunta al protocollo ARPAE n° 1719 del 16/02/2017 con la quale l'ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE “IL PONTICELLO - CASTELVETRO BEACH” in persona del legale rappresentante *pro tempore* – C.F.: 91110500336 – P.IVA: 01717700338 – con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC) – ha ha domandato ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per l'occupazione di una porzione d'area demaniale pari a circa 6.000 mq, ubicata in sponda destra del fiume Po ed identificata al fronte dei mappali 2/P e 7/P foglio 31 NCT del comune di Castelvetro Piacentino (PC) da utilizzarsi come spiaggia attrezzata dotata di servizi vari (n° 1 container per somministrazione bevande, n° 2 container per servizi igienici e deposito, lettini, ombrelloni, tavolini, sedie e giochi in plastica, pedana da ballo di mq. 50 circa) nel periodo stagionale che va dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
- la nota assunta al protocollo ARPAE n° 2685 del 08/03/2017 con cui l'Associazione “Castelvetro Beach” ad integrazione dell'istanza di cui sopra, ha precisato che la porzione di

terreno demaniale chiesto in concessione per il posizionamento dei tavolini del bar è di circa 100 mq, mentre l'area adibita a spazio ombrelloni è di circa mq. 60,00;

VISTE le planimetrie catastali allegata alla suddetta domanda;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data sul BURER n.108 del 19/04/2017 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 6433 del 30.05.2017 con la quale AIPO ha trasmesso ai soli fini idraulici parere favorevole con prescrizioni, all'utilizzo delle aree demaniali golenali chieste in concessione per un'estensione complessiva di circa mq. 6000;
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 5176 del 05.05.2017 con la quale il Comune di Castelvetro Piacentino esprime parere favorevole all'occupazione di cui trattasi;
- della nota del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna del 20/04/2017 prot. n 302480 assunta il 2/05/2017 al protocollo ARPAE n.5017 con la quale è stata espletata la procedura di valutazione d'incidenza che ha avuto esito positivo con prescrizioni.

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 15.02.2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 7/06/2017 ha versato l'importo di € 525,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – Depositi cauzionali passivi;
- in data 7/06/2017 ha versato l'importo di € 306,25 a titolo canone per l'annualità 2007 in ragione di 7 mensilità mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

A) rilasciare, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE “**IL PONTICELLO - CASTELVETRO BEACH**” in persona del legale rappresentante pro tempore – C.F.: 91110500336 – P.IVA: 01717700338 – con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC), la concessione per l'occupazione, di porzione d'area demaniale di 6.000 mq circa, ubicata in sponda destra del fiume Po ed identificata al fronte dei mappaie 2/p e 7/p foglio 31 NCT del comune di Castelvetro Piacentino (PC) da utilizzarsi come spiaggia attrezzata dotata di servizi vari (n° 1 container per somministrazione bevande, n° 2 container per servizi igienici e deposito, lettini, ombrelloni, tavolini, sedie e giochi in plastica, pedana da ballo) secondo i seguenti elaborati, che visti dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- planimetria

- disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è soggetta la presente concessione);

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta Concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio.
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata all'associazione **“Castelvetro beach – Il Ponticello”** (c.f. 91110500336, P.IVA 01717700338) con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC) – V. Q.re Longo n. 19, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004.

ART.1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede all'associazione **“Castelvetro beach – Il Ponticello”** (c.f. 02635070341), di seguito denominata Concessionario, la concessione di circa 6000 m² di terreno demaniale del F. Po nel comune di Castelvetro P.no (foglio 31 fronte mappali 2p e 7p), per realizzare una spiaggia attrezzata dotata di servizio bar, servizi igienici e docce, ombrelloni e lettini, campo da pallavolo e calcetto, zona gioco bimbi e pedana in legno per eventi musicali. Le strutture saranno tutte mobili e posizionate da 1°giugno a 15 settembre di ogni anno.



ART.2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area di cui all'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela ambientale e forestale.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone sia in fase di allestimento dell'area ricreativa sia in fase di esercizio.



E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

ART.3

Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

E' vietato tagliare o comunque danneggiare gli alberi e gli arbusti presenti in loco.

ART. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'AIPO

1. Nell'area in concessione sono consentiti, esclusivamente, l'installazione e l'utilizzo, delle strutture indicate nel progetto agli atti; tali strutture, ancorché in concessione, dovranno essere allontanate dalle aree golenali demaniali al di fuori del periodo temporale autorizzato (1°giugno -15 settembre di ogni anno).
2. Non sono consentite:



- ♦ opere in muratura né di scavo e movimentazione terra ivi compresi arature e/o dissodamenti del terreno.
 - ♦ impalcature verticali e/o insegne poste ad altezza tale da poter ingenerare ostacolo al deflusso delle acque di piena.
3. Le strutture dovranno essere posizionate direttamente a terra o rialzate dal piano campagna mediante il solo utilizzo di laterizi semplicemente posti a terra e dovranno essere efficacemente amovibili per il trasferimento degli stessi al di fuori delle aree esondabili nel modo più agevole e tempestivo possibile.
4. Eventuali allacci elettrici dovranno essere alloggiati, laddove non aerei, in apposite canaline passacavo, calpestabili, appositamente segnalate ai fini della sicurezza.
5. Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere e ripulite da materiale di risulta e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale dei luoghi.
6. Il Concessionario è tenuto ad una costante cura delle aree in concessione, compresa la pulizia mediante rimozione ed allontanamento di eventuali materiali di rifiuto abbandonati.
7. Qualsiasi danno venisse arrecato dall'attività svolta dal Concessionario alla sponda del fiume Po, alle difese spondali e alle opere idrauliche esistenti, dovrà essere prontamente riparato dal Concessionario – a propria cura e spese – dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse dall'Autorità idralulica e sotto la sua diretta sorveglianza tecnica.



8. Considerato che le aree oggetto di concessione ricadono in aree esondabili anche con regime ordinario del F. Po e nel periodo stagionale estivo, al fine di scongiurare pericoli di annegamento, si invita il Concessionario ad una costante attenzione sugli eventuali sviluppi di condizioni di piovosità e/o di piena, qualora dovessero verificarsi.
9. In caso di evento di piena del fiume Po il Concessionario dovrà provvedere, di propria iniziativa e a proprie cure e spese, pena l'immediata revoca della concessione, alla rimozione e all'allontanamento dalla zona demaniale, di tutto quanto di carattere mobile (arredi, strutture, materiali vari ecc.) che potrebbero essere divelti e trasportati verso valle in dipendenza dell'allagamento dei luoghi medesimi.
10. È in carico al Concessionario la responsabilità in materia di sicurezza sia in fase di realizzazione dell'area attrezzata sia in fase di esercizio delle attività ricreative.
11. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto agli atti e qualsiasi altro utilizzo delle aree demaniali diverso da quanto definito in art. 1 dovrà essere sottoposto, pena la revoca immediata della concessione, ad ulteriore preventiva valutazione e/o approvazione.



ART.5

Validità dell'atto

La presente concessione avrà la durata di (sei) 6 anni dalla data della presente determinazione. L'effettivo utilizzo dell'area sarà limitato al periodo stagionale 1 giugno / 15 settembre.

Allo scadere di tale termine la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno. L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere presentata prima del termine di scadenza.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

ART.6

Canoni

Per il rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 s.m.i., è dovuto un canone annuo definito in **euro 525,00**.

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R. 30 aprile 2015 n° 2, art. 8 e dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:



BONIFICO BANCO POSTA: **IBAN:** IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a “STB Affluenti Po” specificando nella causale del bonifico il codice SISTEB N° PC17T0004 e l’anno di riferimento.

ART.7

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d’uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

La concessione può essere revocata per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso il Concessionario è tenuto sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.



ART.8

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso Castelvetro Piacentino (PC) – V. Q.re Longo n. 19.

ART.9

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

ART.10

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare acquista validità con l'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

216

fg 3

395

439

6

216

2

area in concessione

g 31

comune di Castelvetto P.no – unione fogli 3 30 31 – scala 1:2000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.